			A Commonwell
	Allegato 👸	_ai nn.	19436/1486
	STATUT(0	
	della "CVA Energ	ie S.r.l."-	
	siglabile "CVA Enc	rgie Srl"	
المالية الأن أن أن أن أن أن الله الله الله الله الله الله الله الل	TITOLO 1		
-Costituzione - D	enominazione - Sede - Li	bro soci -	Durata della Sociatà
Articolo 1			
1.1 È costituita Energie S.r.l.", si regolata dalle nom	una società a responsabi glabile "CVA Energie S ne del presente statuto	ilità limit rl" (di se	ata denominata "CVA guito "Società") ed è
Articolo 2	ک در سری کامی داده او مداران کامی در این از این این از این از این از این این از ا	÷=======	و منصور شروق آن الموسادي يزند أن وساد
2.1 La Società ha se	ede legale in Châtillon (AC	D),	
comune con semi attribuita alla con modifica o la sopp rappresentanze, agei	e può essere trasferita in q plice decisione dell'orga mpetenza dell'organo a pressione sia in Italia che nzie o unità comunque den	qualsiasi a ano amm mministra all'estero nominate,-	ultro luogo dello stesso unistrativo. È inoltre utivo l'istituzione, la di succursali, filiali,
stabilite dalla legge essere indicati il non ciascuno, i versamen soci nonché, ove cor	, a cura dell'organo ammir per gli altri libri sociali, ne e il domicilio dei soci, i ati fatti sulle partecipazioni nunicato, il loro indirizzo ente statuto.	nistrativo, il libro s la partecip i, le variaz	con le stesse modalità oci, nel quale devono pazione di spettanza di zioni nelle persone dei
2.4 Il domicilio dei rapporti con la Socie	soci ed i relativi recapit età, si intendono essere, a	ti, per qu	anto concerne i loro
2.5 I soci hanno l' eventuali variazioni d	obbligo di comunicare i i domicilio e dei propri rec	tempestiv	amente alla Società
3.1 La durata della So dicembre del 2050 e p dei soci. In difetto, sa caso il diritto di reces	ocietà è fissata dalla data cotrà essere prorogata con urà prorogata a tempo ind so dei soci in qualsíasi n	dell'atto c deliberaz leterminat	ostitutivo sino al 31 cione dell'assemblea co, fatto salvo in tal
3.2 La Società verrà cause previste dall'art.	sciolta anticipatamente po 2484 cod. civ., e dal prese	er il veri	ficarsi di una delle
·	TITOLO II		
	Oggetto della Società	#4+ pa4 = 4+4 =	
			1





Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto l'attività di commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti energetici, nonché la fornitura di servizi connessi, sia esercendo l'attività di "Cliente Grossista", così come definito all'art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo n. 79/99, in Italia e all'estero, sia esercendo l'attività di vendita di energia elettrica in favore di clienti finali in regime di mercato libero, sia - limitatamente al territorio della regione Valle d'Aosta - in favore di clienti finali, usufruenti il regime di "servizio di maggior tutela", di cui al Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con Legge 3 agosto 2007, n. 125. A tali fini, la Società può operare sia in Italia che e svolgere: attività di acquisto, vendita, commercializzazione in genere di energia elettrica e di altri prodotti energetici quali che ne sia la fonte; operazioni sui mercati, anche derivati, dell'energia elettrica e degli altri prodotti energetici; attività di fornitura e gestione dei servizi tecnici, logistici e commerciali connessi all'attività elettrica, o comunque attinenti a infrastrutture e strutture a rete sul territorio; attività di ricerca ed assistenza tecnica e commerciale nei settori sopra considerati; ogni altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, o per una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate .--
 - 4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società: può assumere, sia direttamente che indirettamente, mandati, partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie anche su prodotti derivati e quindi - senza restrizione alcuna qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione sia della raccolta di risparmio tra il pubblico, sia dell'esercizio e delle attività riservate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle attività professionali riservate.----
 - 4.3 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse della società controllante e delle società partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.
 - 4.4 A tal fine, la Società provvede in particolare:--
 - al coordinamento amministrativo e finanziario con le società partecipate o controllate e con la società controllante, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, esclusa la concessione di finanziamenti;-----
 - alla gestione di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.-
 - 4.5 La Società, ai fini del risparmio e dell'efficienza energetica potrà attivare direttamente, o anche indirettamente attraverso società partecipate o controllate, sia in proprio che per conto di terzi investimenti in qualità di

Capitale sociale – Fînanziamenti dei soci – Titoli di debito – Recesso – -----Esclusione----

Articolo 5----

- 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000.000,00. (tremilioni/00) ed è diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.. Il valore nominale minimo delle quote è stabilito in Euro 500,00 cadauna.
- 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelli in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. In sede di aumenti di capitale possono essere conferiti benì in natura e crediti, solo se richiesti dalla deliberazione di aumento del capitale sociale. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.---
- 5.3 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento da ciascuno di essi effettuato in Società. È espressamente escluso che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.-----
- 5.4 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.----
- 5.5 Non possono essere assegnate ai soci quote di capitale per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.---

Articolo 6.

- 6.1 Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né $||_{\mathcal{O}}$ costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
- 6.2 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali che spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.----
- 6.3 La vendita o cessione delle quote, o diritti di opzione, a non soci è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci. Il Socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie quote, o il proprio diritto di opzione nel caso di aumento del capitale, dovrà darne comunicazione agli altri soci




mediante invio, all'indirizzo risultante dagli atti sociali, di lettera con raccomandata A.R., o a mezzo posta elettronica certificata contenente la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento e dei dati dell'acquirente. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente e per conoscenza agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione dovrà essere indicato anche se il socio intenda esercitare la prelazione per le quote per le quali altri soci non avessero esercitato il diritto. In ogni caso, il diritto di prelazione suddetto, comunque esercitato, dovrà riguardare tutte le quote poste in vendita. Conseguentemente, qualora qualche socio non eserciti tale diritto, il diritto stesso spetterà proporzionalmente agli altri soci che abbiano dichiarato di voleme approfittare.----

- 6.4 Qualora invece il diritto fosse esercitato, complessivamente, solo per parte delle quote, esso non avrà alcun effetto.----
- 6.5 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o di suo esercizio solo per parte delle quote offerte in vendita entro il termine come sopra convenuto, il socio offerente potrà vendere le quote stesse alle condizioni e al nominativo comunicati nell'offerta di prelazione entro i 60 giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; decorso inutilmente il suddetto termine di 60 giorni, la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.----
- 6.6 Nel caso in cui socio sia una persona giuridica, il presente articolo non sarà applicabile alle cessioni in favore di società del gruppo a cui appartiene la persona giuridica cedente. Per società del gruppo si intende la società capogruppo e tutte le società che direttamente o indirettamente siano controllate dalla capogruppo.-----
- 6.7 L'acquisto della qualità di socio comporta l'adesione al presente statuto e l'osservanza di questo e delle decisioni validamente prese in sua conformità dai competenti organi sociali.--
- 6.8 Ciascun socio vota in base alla partecipazione sociale posseduta.----

Articolo 7-

- 7.1 La Società potrà emettere titoli di debito al portatore o nominativi. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, si applica l'art. 2483, comma 2, cod. civ..---
- 7.2 La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.----
- 7.3 I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.----
- 7.4 La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel registro delle imprese.----



Articolo 8-

- 8.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve dame comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata A.R., o tramite posta elettronica certificata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- 8.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del
- 8.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società, come risultante dall'avviso di ricevimento.--
- 8.5 I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato sulla base del patrimonio netto.
- 8.6 Tale calcolo è effettuato dall'organo amministrativo sulla base del valore del patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso e comunicato mediante lettera raccomandata A.R., o con posta elettronica certificata spedita al socio recedente entro trenta giorni dalla data in cui si intende esercitato il recesso. Per le modalità di rimborso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2473 cod. civ...
- 8.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 9

- 9.1 L'assemblea dei sooi potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati
- la condanna del socio con sentenza irrevocabile alla reclusione;





• la dichiarazione di fallimento, di interdizione e di inabilitazione del socio
9.2 L'esclusione del socio è decisa dall'organo amministrativo della Società.
9.3 La decisione di esclusione del socio, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione. Entro il medesimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto. In caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato. 9.4 L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis cod. civ. non potrà essere
effettuata mediante riduzione dei capitalo sostato
TITOLO IV
Decisioni dei soci e assemblea
Articolo 10
10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
10.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
10.2 In ogni caso, sono riservate ana competenza
l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la decisione sulla struttura dell'organo
• la nomina dell'organo di controlto, del suo presidente e/o del revisore;
• le modificazioni del presente statuto;
• la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
• le decisioni relative a:
- le decisioni relative a
contrazione di prestiti di durata superiore a 12 mesi;
- acquisti e cessioni di aziende.
10.3 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
10.4 I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, cod. civ., prevede la obbligatorietà della decisione

C.V.A. Trading S.r.I. a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società C.V.A. S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

assembleare.

10.5 Nei casi in cui si adotti il metodo della consultazione scritta, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 11.1 dello statuto, il socio che intende consultare gli altri soci o proporre loro una data decisione, formulerà detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale, sia digitale. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.----

10.6 La trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e all'organo di controllo o al revisore, ove quest'ultimo non sia incaricato solo della revisione legale dei conti, e al rappresentante comune dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare la propria volontà espressa con le stesse forme e con gli stessi mezzi sopra indicati per la comunicazione della proposta, ed entro il termine indicato dalla proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione ed il non rispetto del termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Articolo 11----


11.1 In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.


11.2 L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia.----


11.3 L'assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax o la posta elettronica, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.---


11.4 L'assemblea dei soci si reputa regolamentare costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, ove quest'ultimo non sia incaricato solo della revisione legale dei conti, nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti. In tale caso, occorre tuttavia che gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, ove quest'ultimo non sia incaricato solo della revisione legale dei conti, eventualmente assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi unitamente al











tre esercizi sociali, salvo revoca o dimissioni, e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'uftimo esercizio della loro carica. La scadenza ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, la ricostituzione si ha con l'accettazione della carica da parte dell'organo amministrativo. I membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili, ai sensi dell'articolo 2383, cod. civ...-

- 15.7 Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci è possibile determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.
- 15.8 L'organo amministrativo della Società è nominato nel rispetto dei principi, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previsti dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.
- 15.9 In ogni caso, la nomina dell'organo amministrativo deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.


Articolo 16----

- 16.1 Nel caso di organo collegiale, il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente; può eleggere, inoltre, un vice presidente, purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- 16.2 In caso di assenza o di impedimento del presidente, subentra nelle attribuzioni di questo ultimo il vice presidente all'uopo indicato dal consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza di tale designazione, il più anziano nella carica ovvero, in caso di uguale anzianità, il più anziano in età.
- 16.3 Il consiglio può altresì nominare un amministratore delegato fissandone le attribuzioni ed i poteri.

Qualora preventivamente autorizzato dall'Assemblea, il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al presidente.

16.4 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.






- 17.3 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, fatta eccezione per quelli ad esso riservati dalla legge e o dal presente statuto, ad un amministratore delegato, che potrà rilasciare a terzi, anche non dipendenti della Società, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare procuratori alle liti, se a ciò risultino espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione in sede di attribuzione dei relativi poteri.
- 17.4 L'amministratore unico, ove nominato, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori ad negotia e/o alle liti.
- 17.5 Il consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico, possono altresì nominare o revocare uno o più direttori generali, institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e fissandone i relativi emolumenti.

Articolo 18----

- 18.1 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale tutte le volte che il suo presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, nonché nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. In ogni caso, qualora siano nominati più amministratori, questi devono deliberare in adunanza collegiale nelle lpotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 cod. civ.
- 18.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio nazionale ogni volta che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o l'organo di controllo o il revisore, ove quest'ultimo non sia incaricato solo della revisione legale dei conti.
- 18.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. In caso di assenza e/o impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice presidente (se nominato), dall'amministratore delegato o, in subordine, dal consigliere più anziano di età.




Articolo 19— 19.1 Nel caso di organo collegiale, la convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi o al revisore, ove quest'ultimo non sia incaricato solo della revisione legale dei conti, almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giomo prima con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento ed assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco dei punti all'ordine del giomo.----19.2 Anche se non convocate con le modalità sopra stabilite, le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite in forma totalitaria, e il consiglio di amministrazione è atto a deliberare, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi, o il revisore, ove quest'ultimo non sia incaricato solo della revisione legale dei conti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.---Articolo 20-----20.1 Nel caso di organo collegiale, le adunanze sono presiedute dal presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, subentra nelle attribuzioni di questo ultimo il vice presidente all'uopo indicato dal consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza di tale designazione, il più anziano nella carica ovvero, in caso di uguale anzianità, il più anziano in età....-20.2 Le decisioni dei singoli consiglieri non possono essere comunicate per rappresentanza.----20.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi collegati in teleconferenza o in videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----che sia consentito al Presidente della riunione del consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della · che sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano nella riunione, oggetto di verbalizzazione;----· che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;---- che sia espressamente indicato, ove non si tratti di adunanza totalitaria, nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della

20.4 Verificandosi questi requisiti, la riunione del consiglio di

Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.----Articolo 21----21.1 Nel caso di organo collegiale, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 21.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. 21.3 I consensi dei singoli consiglieri devono essere espressi per iscritto, mediante sottoscrizione di documenti da cui devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Tali documenti devono essere trasmessi al presidente del consiglio di amministrazione entro il congruo termine indicato nella proposta di decisione, che non potrà in ogni caso, essere superiore a 15 giorni dal ricevimento della proposta medesima; saranno considerati automaticamente astenuti quei consiglieri che non rispettino il suddetto termine. 21.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori indicando:----• l'identità dei votanti;----gli amministratori favorevoli, astenuti o dissenzienti, nonché il risultato delle votazioni;----- su richiesta degli amministratori, le loro osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione,-----21.5 Tutti i documenti pervenuti alla Società relativi alla formazione della volontà dei consiglieri vanno conservati dalla Società in allegato al libro delle decisioni del consiglio di amministrazione. Articolo 22---22.1 Nel caso di organo collegiale, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio in carica. Le deliberazioni si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.--22.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte




relativa documentazione è conservata dalla Società.-----

~~~	TITOLO VI
	Organo di controllo e revisione legale dei conti
Arti	colo 23
ove	La nomina di un organo di controllo o di un revisore è obbligatoria anche non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 cod. civ
colle	In ogni caso, l'assemblea ha la facoltà di nominare un sindaco unico o un egio sindacale.
23.3 com	3 L'organo di controllo è nominato dall'assemblea. Il collegio sindacale si pone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il presidente del legio sindacale è nominato dall'assemblea all'atto della nomina del collegio so.
23.	4 L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo reizio dell'incarico. I sindaci sono rieleggibili.
23. nor	5 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della mina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio, sulla base delle iffe professionali nonché della normativa applicabile alla Società. E' fatto vieto di corrispondere, ai componenti dell'organo di controllo, gettoni di esenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di
fin 23	de mandato
1.	sia consentito al presidente della riunione del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;———————————————————————————————————
	sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano nella riunione, oggetto di verbalizzazione;
ii	ii sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere;
i	iv. ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
.	23.7 Verificandosi tali requisiti, la riunione del collegio sindacale si considerate del collegio sindacale si considerate del collegio sindacale si considerate del luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi i segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione de verbale sul relativo libro.

C.V.A. Trading S.r.1. a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società C.V.A. S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



Articolo 27--27.1 Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modificazione del presente statuto.----27.2 Nel caso di cui al precedente comma, nonché nei casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484 cod. civ., ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto, l'assemblea dei soci con apposita deliberazione, da adottarsi sempre con le maggioranze sopra indicate, dispone:---il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;---la nomina dei liquidatori, da iscrivere nel registro delle imprese, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Società;----- i poteri dei liquidatori ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. In mancanza di specifiche attribuzioni si applica la disposizione prevista dall'articolo 2489 cod, civ..-27.3 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, mediante deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto. Il socio che non abbia concorso alle deliberazioni relative alla revoca dello stato di liquidazione, ha diritto a recedere secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente statuto. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter cod. civ..----27.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo, si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII, libro V cod. civ..----TITOLO IX-----Controversie----Articolo 28-----28.1 Tutte le controversie relative al presente atto, ovvero insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti dovranno essere risolte da un arbitro unico, nominato dal presidente del tribunale di Aosta, a richiesta della parte più diligente.-28.2 L'arbitro dovrà decidere, in via rituale secondo diritto, nel termine di novanta giorni dalla nomina, salvo eccezionale rinvio motivato, sino ad un massimo di altri novanta giorni.-----28.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti,----

Artico	lo 29
defia 1	er qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia onibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.
	TITOLO IX
	Divieti
Articol	0 30
30.1 E' generali	fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme
	TITOLO X
	Rinvio a norme di legge
Articok	0.31
31.1 Pc	r tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente statuto,
ć	
	n
	Copia conforme all'originale consta di
	rilasciata por all
,	usi consentiti dalla legge in com-
	libera su richiesta dell'interessato.  Aosta, lì
	AUSIA, 11 - SO HODINOIO 2020
	10 2 2 1 01 0
	X VIEO VI